

**Azienda Unità Sanitaria n. 7**  
**Carbonia**

Deliberazione 3866 del 18 GIU. 2001

**Oggetto: contratto d'opera per l'espletamento dell'attività di medicina nucleare.**  
**Dr.ssa Rosa Maria Fele**

**Il Direttore Generale**

- Acquisite** le proposte n° 2182/2000 e n° 518/2001 del Dirigente Sanitario del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia;
- Vista** la deliberazione aziendale n. 854/2000 con cui è stato attivato il Servizio di Medicina Nucleare al fine di garantire le prestazioni per gli assistiti residenti e per i ricoverati nei nosocomi della ASL;
- Atteso** che con tale deliberazione si è altresì disposto di reclutare, con contratto libero professionale la dr.ssa Rosa Maria Fele, specialista in medicina nucleare con idoneo curriculum, per un periodo di due anni e comunque non oltre il completamento delle procedure di reclutamento ordinario conseguenti all'istituzione del posto in organico;
- Constatato** che l'Azienda USL 7 di Carbonia ha effettivamente instaurato con la Dr.ssa Fele Rosa Maria un rapporto di collaborazione per mesi sei, dal 15 maggio 2000 fino al 14 novembre 2000;
- che detta collaborazione è stata temporaneamente sospesa e che pertanto residua ancora la possibilità di fruire di 18 dei 24 mesi previsti nella deliberazione 854/2000;
- che, come evidenziato dal Responsabile del P.O. Sirai con nota n. 518/2001 già citata, sono state regolarizzate le formalità legate alla espressione di pareri obbligatori da parte del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL;
- che pertanto permangono le condizioni che esigono il mantenimento delle attività di cui trattasi come illustrate dal Responsabile del Presidio Ospedaliero Sirai nella nota prot. 2182/2001 già citata;
- Ritenuto** pertanto necessario, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 29/93, attivare il contratto di prestazione d'opera con la dr.ssa Rosa Maria Fele, alle condizioni indicate nella nota prot. n. 518/2001 del Dr. Pili;




**Azienda Unità Sanitaria n. 7  
Carbonia**

**Dato atto** che la durata della collaborazione è fissata in 18 mesi a decorrere dalla data indicata dalle parti nel contratto, le cui condizioni sono fissate nello schema di contratto allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

**Sentito** il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

- di attivare il contratto di prestazione d'opera con la dr.ssa Rosa Maria Fele, Cod. Fisc. FLERMR64B62G031V, nata ad Oliena il 22 febbraio 1964, e residente in Nuoro in via S. Francesco 14 e domiciliata a Sassari in via Porcellana 19, specialista in medicina nucleare, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data indicata dalle parti nel contratto, e comunque non oltre il completamento delle procedure di reclutamento ordinario conseguenti all'istituzione del posto in organico e la relativa copertura dello stesso, al fine di garantire le prestazioni per gli assistiti residenti e per i ricoverati nei nosocomi della ASL in attesa dell'espletamento di tali procedure.
- di approvare lo schema di contratto d'opera che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio di effettuare il pagamento dei compensi relativi alle prestazioni rese, previa attestazione del Responsabile del Presidio Ospedaliero Sirai del regolare svolgimento delle stesse.
- di accreditare i compensi sul conto corrente bancario n. 45430/5 intestato a Fele Rosa Maria intrattenuto presso il Banco di Sardegna – filiale di Sassari – Sede Centrale, avente per coordinate: ABI – 1015-7; CAB 17200-7, come da nota prot. 77/2001 della Dr.ssa Rosa Maria Fele .
- di imputare i relativi costi derivanti dal presente atto sul Codice n° 440900013 del Piano dei Conti dell'Azienda.



**Il Direttore Generale**  
Dr. Emilio Simeone  
*Emilio Simeone*

DIRAMM/ *[Signature]*  
DISAN/ *[Signature]*  
AAGG/ *[Signature]*


Azienda U.S.L. CARBONIA

Segue deliberazione n. 1866 del 18 GIU. 2001


Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'Albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda  
per dieci giorni a decorrere dal 18 GIU. 2001 al 27 GIU. 2001

Il Responsabile del procedimento

Carta  

IL RESPONSABILE  
AFFARI GENERALI



**SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. 7 – CARBONIA**

**Contratto d'opera con la dr.ssa Rosa Maria Fele – medico specialista in medicina nucleare.**

L'anno duemilauno del mese di \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, nella sede della Azienda Unità Sanitaria Locale 7, via Dalmazia, Carbonia

**TRA**

**Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia**, cod. fisc. 02261310920, avente sede legale in Carbonia, via Dalmazia 83, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, Cod. Fisc. SMN MSL 45M29 E281V

**E**

**Dr.ssa Fele Rosa Maria**, cod. fisc. FLERMR64B62G031V, nata ad Oliena il 22 febbraio 1964 residente in Nuoro in Via S. Francesco 14 e domiciliata in Sassari , via Porcellana, 19

Vista la Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ con la quale, nelle more dell'espletamento procedure di reclutamento ordinario conseguenti all'istituzione del posto in organico, al fine di garantire le prestazioni per gli assistiti residenti e per i ricoverati nei nosocomi della ASL, è stato ritenuto utile attivare il contratto di prestazione d'opera con la dr.ssa Rosa Maria Fele, Cod. Fisc. FLERMR64B62G031V, nata ad Oliena il 22 febbraio 1964, specialista in medicina nucleare con idoneo curriculum, per un periodo di 18 mesi, e comunque con termine non successivo al completamento delle procedure di reclutamento ordinario conseguenti all'istituzione di un posto di medicina nucleare in organico;

Atteso che la stessa ha dichiarato di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità

**SI CONVIENE E SI STIPULA  
quanto segue**

**Art. 1  
CONDIZIONI GENERALI**

L'Azienda USL n. 7 di Carbonia stipula, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. 29/93 e successive modificazioni ed in attuazione di quanto stabilito con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ un contratto d'opera con la dr.ssa Rosa Maria Fele, cod. fisc. FLERMR64B62G031V, PI. 01051570917, nata ad Oliena il 22 febbraio 1964 e residente in Nuoro in Via S. Francesco 14 e domiciliata in Sassari , via Porcellana, 19

La collaborazione è acquisita:

1. con effetto dal \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ per la durata di 18 mesi o per un periodo inferiore nell'ipotesi in cui l'Azienda completi procedure di reclutamento ordinario conseguenti all'istituzione del posto in organico;

*Ginev*

2. oggetto sono le prestazioni sanitarie di medicina nucleare per i pazienti del territorio e dei presidi ospedalieri della ASL.
3. A titolo di corrispettivo l'Azienda USL 7 di Carbonia erogherà all'interessata un compenso pari a L. 500.000 per accesso della durata pari a 6 ore in cui non sono inclusi i tempi e oneri di trasporto per i quali è prevista la cifra forfettaria di £.100.000 per accesso, comprensiva di tutti gli oneri di trasporto e dei tempi ulteriori alle 6 ore giornaliere necessari, eventualmente, ad assicurare anche la partecipazione agli incontri promossi nell'ambito del presidio;
4. Per gli accessi di durata superiore alle 6 ore è ammesso il cumulo delle ore eccedenti fino alla concorrenza di 6 ore che daranno diritto alla dr.ssa Fele di avere corrisposte delle ulteriori £.500.000 spettanti per accesso. La liquidazione delle somme dovute in dette ipotesi sarà effettuata previa attestazione del Responsabile sanitario del P.O. Sirai dalla quale dovrà inoltre risultare il numero e la tipologia delle prestazioni erogate nelle ore prestate in eccedenza in costanza di ciascun accesso;
5. Gli accessi sono fissati in n.2 a settimana da concordare con Il Responsabile sanitario del P.O. Sirai. Su richiesta motivata del responsabile sanitario del P.O. Sirai potrà essere chiesto alla dr.ssa Fele l'effettuazione un terzo accesso settimanale in relazione ad oggettive e riscontrabili esigenze determinate dall'assistenza;
6. il numero e la durata degli accessi dovranno essere rilevati per il tramite delle normali procedure di rilevazione delle presenze;
7. I compensi saranno accreditati mensilmente sul conto corrente bancario n. 45430/5 intestato a Fele Rosa Maria intrattenuto presso il Banco di Sardegna – filiale di Sassari – Sede Centrale, avente per coordinate: ABI – 1015-7; CAB 17200-7
8. La liquidazione del compenso verrà effettuata mensilmente previa presentazione da parte della professionista di fattura o ricevuta mensile, dalla quale dovranno risultare le date, gli accessi, il numero di ore effettuate e il visto del Responsabile Sanitario del P.O. Sirai;
9. I compensi suddetti sono al lordo delle trattenute e delle imposte di legge nessun onere aggiuntivo potrà essere posto a carico dell'Azienda USL 7 oltre quanto previsto dal presente contratto.
10. Il contratto di collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato e pertanto non dà luogo ad ulteriori trattamenti di natura anche previdenziale, né a valutazioni ai fini giuridici di carriera ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, né può costituire in nessun caso il presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo
11. Agli effetti dell'IVA la dr.ssa Fele Rosa Maria Nata ad Oliena il 22 febbraio 1964 dichiara di effettuare prestazioni di lavoro autonomo non assoggettate a tale regime ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni.
12. Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti all'esecuzione del presente contratto sono a carico del prestatore d'opera il quale assume anche tutti i rischi derivanti da infortuni o responsabilità civile verso i terzi;

## ART. 2 OGGETTO DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE

La dr.ssa Rosa Maria Fele si impegna a prestare la propria attività a favore delle strutture dell'intera Azienda secondo le proprie competenze in qualità di medico specializzato in medicina nucleare facendo riferimento, per quanto da riferire agli obiettivi di lavoro, alla Direzione Sanitaria del P.O. Sirai. Lo svolgimento delle attività di cui trattasi potrà comportare per la dr.ssa Fele lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.



**ART. 3**  
**SEGRETO E TUTELA DELLA PRIVACY**

La dr.ssa Rosa Maria Fele, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 241/90, è tenuta a mantenere il segreto, non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ed il Servizio Sanitario Nazionale ovvero a danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, la dr.ssa Fele ai sensi e per gli effetti della 675/96 è nominata incaricata al trattamento dei dati personali e alla stessa sono affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il professionista nell'ambito di questo incarico è tenuto al rispetto delle istruzioni che saranno impartite dall'Azienda Usl n. 7.

**ART.4**  
**IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Le prestazioni e/o modalità dell'adempimento alle quali viene attribuito carattere di essenzialità ai fini della risoluzione del contratto sono individuate nelle seguenti fattispecie:

- mancato rispetto delle esigenze degli assistiti;
- mancato rispetto degli obiettivi di lavoro indicati dal Responsabile Sanitario del P.O. Sirai.

La dichiarazione di risoluzione del contratto sarà comunicata dall'Azienda USL a mezzo lettera raccomandata.

Qualora le prestazioni risultassero inadeguate, il Responsabile del P.O. Sirai dovrà formulare i propri rilievi scritti in merito, la cui mancata ottemperanza, a giudizio insindacabile dell'Azienda USL n.7 di Carbonia, darà alla stessa la facoltà di dichiarare senz'altro risolto il contratto.

**ART. 5**  
**PREAVVISO**

In caso di anticipata risoluzione dell'incarico da parte della dr.ssa Rosa Maria Fele la stessa è tenuta a darne preavviso di almeno 30 giorni alla direzione Generale dell'Azienda a mezzo lettera raccomandata con A.R..

Costituisce condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura che ne costituisce il presupposto.

**ART. 6**  
**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La dr.ssa Rosa Maria Fele, dichiara di aver ricevuto l'informativa prescritta dalla Legge 675/96 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali nonché alla comunicazione e diffusione degli stessi per le finalità indicate nell'informativa citata

*Fele*

**ART 7  
CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Azienda, uno dal professionista ed il terzo da designarsi a cura del Presidente del Tribunale competente per territorio. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e il lodo arbitrale non sarà soggetto né ad appello né a cassazione, ai quali rimedi le parti dichiarano di rinunciare.

**ART. 8  
IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO**

Le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto redatto in bollo e quelle per la sua registrazione in caso d'uso sono a carico del professionista.

**ART. 9  
NORMA FINALE**

Le parti convengono che per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si farà riferimento all'art. 2222 e seg. del codice civile che regola la fattispecie dei contratti d'opera.

Il contratto è stipulato, in esecuzione alla delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ che ne costituisce il presupposto, in duplice originale, uno dei quali è consegnato alla dr.ssa Rosa Maria Fele.

Carbonia, li \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Dr.ssa Fele Rosa Maria**

**Il Direttore Generale  
Azienda USL 7 Carbonia  
(Dr. Emilio Simeone)**

